


XVI legislatura

A.S. 1784:

"Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"

Ottobre 2009
n. 53



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

*Hanno collaborato la dott.ssa Laura Di Pucchio
e il dott. Antonio Gai nell'ambito di uno stage di
studio presso il Servizio Bilancio del Senato*

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)</i>	1
<i>Articolo 2 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria - Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva 2004/49/CE)</i>	2
<i>Articolo 3 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)</i>	10
<i>Articolo 4 (Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)</i>	12
<i>Articolo 5 (Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)</i>	14
<i>Articolo 6 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)</i>	15
<i>Articolo 7 (Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915)</i>	16
<i>Articolo 8 (Numero di emergenza europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE - Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228 TCE)</i>	17
<i>Articolo 9 (Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)</i>	18
<i>Articolo 10 (Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri - Procedura d'infrazione n. 2008/4421)</i>	19

<i>Articolo 11 (Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia - Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio 2009, resa nella causa C-244/08)</i>	<i>20</i>
<i>Articolo 12 Eliminazione della residenza in Italia per imprese aderenti al regime SIIQ.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 13 (Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190).....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 14 (Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145).....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 15 (Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)</i>	<i>35</i>
<i>Articolo 16 (Made in Italy e prodotti interamente italiani)</i>	<i>39</i>
<i>Articolo 17 (6° Censimento generale dell'agricoltura).....</i>	<i>41</i>
<i>Articolo 18 (Disposizioni in materia di prelievo mensile)</i>	<i>42</i>
<i>Articolo 19 (Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)</i>	<i>43</i>
<i>Articolo 20 (Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219).....</i>	<i>47</i>

Articolo 1

(Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.

Procedura d'infrazione 2204/2003 ex articolo 228 TCE)

La norma, nel modificare il comma 15 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003, specifica che le imprese esercenti attività di autoriparazione devono consegnare direttamente, qualora iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, ovvero a mezzo operatore autorizzato, i pezzi usati allo stato di rifiuto derivanti dalle riparazione dei veicoli.

Viene inoltre ripristinata all'articolo 10 la disposizione abrogata dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2006 che prevede in capo al produttore dei componenti del veicolo di mettere a disposizione dei centri di raccolta adeguate informazioni sulla demolizione, sullo stoccaggio, e sulla verifica dei componenti che possono essere reimpiegati.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2

*(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria -
Procedura di infrazione 2008/2097 - Disposizioni relative
all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - direttiva
2004/49/CE)*

Il comma 1 modifica l'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione della Direttiva 2001/12/CE, ivi stabilendo:

a) al comma 1, laddove è individuato il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale organismo di regolazione operante in ambito nazionale, viene aggiunto, in fine, un periodo in cui si prevede che detto organismo é funzionalmente indipendente da qualsiasi autorità competente preposta all'aggiudicazione di un contratto di servizio pubblico;

b) dopo il comma 1, è inserito il comma 1-*bis* in cui si prevede che, ai fini di cui al comma 1, all'ufficio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che svolge le funzioni di organismo di regolazione, sono assegnate le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione della spesa del predetto Ministero;

c) dopo il comma 6, é inserito il comma 6-*bis* in cui si prevede che l'organismo di regolazione in questione, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, provveda: a) in caso di accertate

violazioni della disciplina relativa all'accesso ed all'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi connessi, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato di settore realizzato dal soggetto autore della violazione nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione stessa; *b*) in caso di inottemperanza ai propri ordini e prescrizioni, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000; *c*) qualora i destinatari di una richiesta dell'organismo non forniscano le informazioni o forniscano informazioni inesatte, fuorvianti o incomplete, ovvero senza giustificato motivo non forniscano le informazioni nel termine stabilito, ad irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000; *d*) in caso di reiterazione delle violazioni di cui alle lettere a), b) e c), ad irrogare una sanzione fino al doppio della sanzione massima prevista per ogni violazione;

d) il comma 7, laddove è attualmente previsto che avverso i pronunciamenti dell'organismo di regolazione sia ammesso il sindacato giurisdizionale, viene sostituito ivi prevedendosi che siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo ed ai provvedimenti adottati dall'organismo di regolazione.

La RT riferisce che l'articolo in esame reca le modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 201/14/CE in materia ferroviaria, al fine di risolvere la procedura di infrazione 2008/2097.

In proposito, prosegue la RT, si fa presente che l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari è stato istituito in attuazione dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 che ha individuato l'organismo di regolazione nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2001/14/CE. Pertanto ai fini dello svolgimento delle relative funzioni è stato istituito l'"Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari".

La RT precisa che l'ufficio in questione è collocato al di fuori della struttura dipartimentale del predetto Ministero e si articola in due uffici di livello dirigenziale non generale, come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211 e dall'articolo 4 del DM 2 aprile 2009, n. 307.

Nel dettaglio, si indicano gli ambiti di competenza delle due Divisioni:

- 1- Vigilanza e monitoraggio
- 2- Regolazione

Attualmente, prosegue la RT, l'Ufficio non è dotato di proprie risorse finanziarie, per cui le spese di funzionamento e di personale gravano sul centro di responsabilità "direzione generale affari generali e del personale".

Al fine di definire positivamente la procedura di infrazione 2008/2097, corrispondendo ai rilievi formulati dalla Commissione europea con la nota del 26 giugno 2008, nella quale veniva richiesto di assicurare l'autonomia finanziaria del predetto Ufficio dotandolo di un proprio *budget*, con l'articolo in commento - in particolare al comma 1, lettera b) - è previsto che all'ufficio siano assegnate, nell'ambito delle risorse stanziare nel bilancio di previsione del predetto Ministero, le

risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e funzioni.

La predetta previsione non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, considerato che l'Ufficio è già esistente ed operante, il personale assegnato è personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge la propria attività in uffici situati all'interno della sede della stessa amministrazione, pertanto all'ufficio saranno trasferite le risorse già previste nel bilancio di previsione dello stesso Ministero, come di seguito specificato.

Per quanto riguarda, in particolare, l'attribuzione del potere sanzionatorio di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo in esame, tale attribuzione non deve essere intesa come nuova ed ulteriore funzione ma quale naturale completamento della funzione di regolazione e vigilanza che, altrimenti, sarebbe pèriva di coerenza, come peraltro specificamente richiesto dalla stessa Commissione europea, pertanto la copertura dei relativi oneri finanziari per le spese di funzionamento e di personale è assicurata dagli stanziamenti esistenti nello stato di previsione del predetto Ministero.

In proposito, la RT precisa che l'attuale dotazione di risorse umane e finanziarie è la seguente:

a) il personale assegnato all'U.R.S.F., dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è il seguente:

- n. 3 Dirigenti, di cui n. 1 di I e n. 2 di II fascia;
- n. 3 Coordinatori Area III F4 (ex C3) di cui n. 1 Coordinatore Tecnico e n. 2 Coordinatori Amministrativi;

- n. 1 Direttore Amministrativo contabile Area III (ex C2);
- n. Collaboratore Amministrativo contabile Area III (ex C1/S);
- n. 2 Istruttori Amministrativi Area II F4 (ex B3S);
- n. 1 Operatore Professionale Amministrativo Area II (ex B2).

b) le spese per il personale sono quantificabili in circa **697.650, 24 euro** annui (centro di costo Direzione generale degli Affari Generali e del Personale);

La RT precisa inoltre che le spese di funzionamento dell'URSF per un totale i 97.499, 78 (centro di costo Direzione Generale degli Affari Generali e del personale).

Pertanto, il Totale delle spese di personale e di funzionamento per l'anno 2009 è di euro **795.150,02 euro**.

Con l'attribuzione delle funzioni di centro di responsabilità all'URSF, in relazione ai capitolo di nuova istituzione si potrà avere la seguente situazione per il 2010:

Cap. Spese di pers. - comp. Fisse	697.650,24 euro
Cap. comp. per lav. Str. e b. p.	40.000,00 euro
Cap. quota del Fondo unico di amministrazione per l'erogazione di incentivi al personale (n. 2 posizioni organizzative)	6.000 euro
Cap. Spese per cancelleria e stampati, postazioni informatiche etc. etc.	20.000 euro
Cap. Spese per missioni all'interno e all'estero	25.000 euro
Cap. Spese attuazione corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale	5.000 euro
Cap. Spese per acquisto riviste	1.500 euro
Cap. Spese per studi, progetti e convegni	100.000 euro
Cap. Spese per le attività istituzionali, comprese quelle relative alla funzionalità e sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario	50.000 euro
Tot. annuo (dal 2010)	<u>945.150, 12 euro</u>

La RT precisa infine che per il corrente anno 2009 le spese sono determinabili in modo proporzionale al numero dei mesi decorrenti dall'emanazione del decreto legge alla fine dell'anno e che gli ulteriori costi che potranno essere previsti in relazione alla rassegna delle somme relative al pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Al riguardo, anzitutto per i profili di copertura, pur considerandosi la clausola di invarianza, va chiarito se le nuove attribuzioni dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, non previsti per esso dalla legislazione vigente, così come ad oggi stabilito dall'articolo 4 del D.M. 2 aprile 2009, n. 307¹, siano espletabili avvalendosi delle sole risorse finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni².

Inoltre, in merito alla precisazione fornita dalla RT circa la possibilità di fare comunque fronte ad ulteriori oneri futuri avvalendosi della riassegnazione delle somme relative al pagamento delle sanzioni pecuniarie, andrebbero fornite valutazioni circa la previsione del gettito derivante dalle eventuali entrate comminate per le sanzioni pecuniarie di cui alla lettera c) dell'articolo in esame,

¹ Ciò detto, ancorché l'articolo 21 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, di attuazione delle direttive comunitarie in questione, preveda già la possibilità di comminare sanzioni, sia pure non specificando la loro natura pecuniaria.

² In proposito, è appena il caso di rammentare, a titolo esemplificativo, che nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni organici delle Amministrazioni, l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 (T.U.I.P.) prescrive che "l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'articolo 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni". Per cui, andrebbe dimostrato, data anche l'odierna esiguità della dotazione organica della struttura in esame, che l'attribuzione dei compiti sanzionatori non possa dar luogo, sia pure solo *medio tempore*, ad un incremento dei fabbisogni organici di personale dovuto all'inevitabile incremento degli adempimenti istruttori, sia tecnici che amministrativi.

nonché in merito all'idoneità delle medesime a fronte agli ipotizzabili oneri futuri³.

Venendo invece ai profili di quantificazione, pur considerando gli elementi forniti dalla RT, si osserva tuttavia che sia in relazione alle spese di personale che per quelle riassumibili nella categoria delle spesa di "funzionamento", la RT non offre elementi di dettaglio sui parametri adottati per il computo degli oneri prevedibili da cui si prevede lo scorporo dalle dotazioni dei capitolo del centro di spesa del dicastero⁴.

In proposito, con specifico riferimento al computo relativo ai fabbisogni di risorse strumentali di funzionamento per l'anno 2009, andrebbe meglio chiarito il parametro del *pro-rata* di mensilità considerate nel calcolo degli oneri complessivi inerenti alla rimanente parte dell'anno in corso, dal momento che la relazione si limita ad indicare l'importo ominicomprensivo (97.499,78 euro), non fornendo la RT altri elementi in relazione al metodo di calcolo ma limitandosi essa a richiamarsi ad un generico calcolo "in modo proporzionale" rispetto al fabbisogno annuo stimato.

Il comma 2 prevede che, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, laddove si provvede alle risorse destinate al funzionamento

³ Tuttavia, in proposito è necessario osservare che l'eventuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie in argomento presuppone comunque la adeguata funzionalità dell'URFS anche per tali fini. Circostanza, quest'ultima, che - come si è rilevato - non è al momento dimostrata.

⁴ In particolare, andrebbero specificati gli oneri relativi al trattamento economico del personale attualmente assegnato alla struttura, distinguendo, sia per i dirigenti che per il personale impiegatizio, la componente relativa al trattamento fondamentale da quella relativa al trattamento accessorio e di produttività. Inoltre, relativamente alle spese di funzionamento (spese d'ufficio varie, missioni, spese di formazione e aggiornamento, studi, attività istituzionali) andrebbero evidenziati i parametri adottati nel relativo calcolo del fabbisogno di spesa in ragione annua.

dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, e fino alla definizione del comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 6, lettera *a*), dello stesso decreto, al personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie si applica il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Con delibera dell'Agenzia sono definiti, avuto riguardo al contenuto delle corrispondenti professionalità, i criteri di equiparazione fra le qualifiche e le posizioni economiche del personale provvisoriamente assegnato all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e quelle previste per il personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, nonché l'equiparazione tra i profili delle due Agenzie.

La RT non considera il dispositivo.

Al riguardo, per i profili di copertura, si osserva anzitutto che il dispositivo in esame si limita a riconoscere ai dipendenti della Agenzia nazionale della sicurezza delle ferrovie il trattamento e lo *status* giuridico previsto per i dipendenti della Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, almeno sino alla istituzione dell'autonomo comparto di contrattazione collettiva.

In proposito, andrebbe dimostrato che tale estensione possa trovare effettiva realizzazione nei soli limiti delle risorse previste dall'articolo 26 per il suo funzionamento.

Quanto ai profili di quantificazione, andrebbero richiesti elementi di maggior dettaglio in relazione sia al contingente organico presente attualmente alle dipendenze dell'Agenzia per la sicurezza

ferroviaria, sia agli oneri per la massa salariale che ne derivano a fronte della dotazione di risorse, prevista su base annua, di cui l'Agenzia dispone⁵.

Il comma 3 stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi ed ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT, si limita a giustificare il contenuto della norma, ma solo relativamente al comma 1.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni formulate in relazione ai commi precedenti.

Articolo 3

(Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 16, recante codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia CE del 19 maggio 2009, resa nella causa C-538/07)

Il comma 1, nell'aggiungere una lettera al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, esclude dalla partecipazione

⁵ In proposito, si segnala che ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, l'Agenzia in questione è dotata di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e, pur essendo disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300/1999 è da considerarsi quale Amministrazione pubblica perlomeno ai fini di contabilità nazionale (S13). Cfr. COMUNICATO ISTAT, *Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005)*, Luglio 2009.

alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, a condizione che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Il comma 2, aggiungendo un periodo al comma 2 del citato articolo, disciplina le modalità attraverso cui i concorrenti dichiarino di essere in una situazione di controllo o meno con un'altra partecipante all'affidamento e attribuisce alla stazione appaltante di poter escludere un concorrente qualora, sulla base di univoci elementi, accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si stabilisce inoltre che la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Il comma 3 sopprime il comma 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 163 del 2006 contenente disposizioni che per effetto dei primi due commi sono ora disciplinate al successivo articolo 38 del medesimo decreto.

Il comma 4, per effetto delle modifiche introdotte, modifica l'articolo 49 del citato decreto a fini di coordinamento del testo normativo.

Il comma 5 dispone la decorrenza dell'efficacia delle modifiche legislative introdotte.

La RT non esamina la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la nuova disciplina, prevedendo l'esclusione di un concorrente per effetto di una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro soggetto partecipante, sia pure basata su univoci elementi, non possa essere suscettibile di produrre oneri imprevisi per effetto di eventuali contenziosi tra le stazioni pubbliche appaltanti e i soggetti concorrenti esclusi dalla gara.

Articolo 4

(Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell'ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente e alla riduzione delle emissioni)

Il comma 1 modifica in diversi punti il decreto legislativo n. 216 del 2006 al fine di definire e razionalizzare la collocazione amministrativa e la gestione del Comitato di gestione della direttiva 2003/87/CE e dell'attività di gestione del protocollo di Kyoto.

Il comma 2 attribuisce al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione per le attività di progetto del Protocollo di Kyoto il ruolo di autorità competente ai sensi della direttiva 2008/101/CE.

I commi 3, 4 e 5 prevedono l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di individuazione delle linee guida e dei coefficienti di qualità ambientale degli impianti di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 59 del 2005, al cui ricorrere troveranno applicazione le

semplificazioni e gli incentivi amministrativi per gli investimenti in innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell'ambiente, alla riduzione delle emissioni, alla riduzione del consumo delle risorse naturali e all'incremento dell'efficienza energetica negli impianti, con particolare riferimento alla procedura di rilascio ed alla durata dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo n. 59 del 2005.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto non si prevede la costituzione di nuovi organismi né l'attribuzione alla pubblica amministrazione di compiti aventi possibili ricadute sull'equilibrio finanziario. Infatti, il ruolo di autorità competente ai sensi della direttiva 2008/101/CE al Comitato di gestione che già riveste tale ruolo ai sensi della direttiva 2003/87/CE ha una finalità di razionalizzazione amministrativa ed economica mentre le misure previste ai commi 3, 4 e 5 sono idonee a determinare risparmi sotto forma di oneri amministrativi per le imprese e in termini di spese istruttorie per l'amministrazione, prevedendosi una maggiore durata delle autorizzazioni rilasciate in conseguenza all'accertamento delle qualità ambientali degli impianti progettati.

Al riguardo, con riferimento all'attribuzione al Comitato di gestione della qualità di autorità competente ai sensi della direttiva 2008/101/CE, andrebbe chiarito se tale conferimento comporti un

incremento dei compiti del Comitato o quantomeno un aumento delle attività suscettibili di generare oneri aggiuntivi.

Con riferimento alla procedura del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, andrebbero fornite maggiori informazioni al fine di escludere che gli eventuali risparmi in termini di minori spese istruttorie possano essere più che compensati dagli oneri discendenti dall'attività di accertamento delle specifiche qualità ambientali degli impianti progettati così come saranno individuate dal decreto ministeriale.

Articolo 5

(Misure urgenti per la semplificazione in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti)

La norma fissa al 31 dicembre 2009 la data entro la quale i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i sistemi collettivi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, rispettivamente, i dati relativi alle quantità ed alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007 e 2008 e i dati

relativi al peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se all'attività di ricezione, elaborazione e trasmissione dei dati da parte del Registro, riferibile a più esercizi e in un lasso di tempo predeterminato, si possa far fronte nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari)

La norma nel modificare la sezione III dell'allegato 2 al decreto legislativo n. 109 del 1992, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, mira ad eliminare le possibili incertezze interpretative che l'attuale formulazione potrebbe ingenerare in fase applicativa e il rischio di violazioni del diritto comunitario.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 7

(Disposizioni per i sistemi di misura installati nell'ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all'uso e al commercio degli stessi - Procedura d'infrazione n. 2007/4915)

Il comma 1 prevede la non applicazione della normativa di metrologia legale per i sistemi di misura utilizzati nelle stazioni per l'interconnessione delle infrastrutture del sistema a rete del gas naturale e per i sistemi di misura della produzione nazionale di idrocarburi. Per ognuno di tali sistemi un decreto del Ministro dello sviluppo economico ne cura la realizzazione e la gestione.

Il comma 2, al fine di tutelare i clienti finali connessi alle reti di trasporto di gas naturale, attribuisce ad uno o più decreti ministeriali la determinazione dei criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici, stabilendo un termine massimo di un anno per l'adeguamento dei sistemi di misura.

Il comma 3 introduce una clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica, stabilendo inoltre che i controlli a carico delle autorità competenti siano eseguiti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa afferma che il controllo pubblico sulla misura delle produzioni di idrocarburi rimane in capo all'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero dello sviluppo economico, mentre il controllo pubblico sulla misura

del gas scambiato fra operatori della filiera è svolto, a tutti gli effetti di legge, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Al riguardo, pur in presenza della clausola di invarianza finanziaria, andrebbe confermato che i controlli pubblici sui sistemi di misura, così come saranno determinati dai decreti ministeriali, non comporteranno un incremento delle attività e dei compiti degli enti preposti al controllo in misura tale da poter creare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 8

*(Numero di emergenza europeo. Attuazione direttiva n. 2002/22/CE
- Procedure d'infrazione n. 2006/114 e 2008/2258 ex articolo 228
TCE)*

Il comma 1 autorizza, per l'anno 2009, la spesa di 42 mln di euro per l'implementazione del numero di emergenza unico europeo di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002.

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri recati dal precedente comma 1 mediante le disponibilità presenti sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, che saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di previsione.

La RT afferma che l'istituzione di un sistema di gestione unificata delle chiamate di emergenza tramite la numerazione 112 Numero Unico per le Emergenze richiede la realizzazione di adeguamenti tecnologici sia della rete di telecomunicazioni che delle apparecchiature informatiche (hardware e software) e che l'autorizzazione di spesa per l'anno 2009 consente di avviare la realizzazione del sistema secondo le indicazioni della Direttiva 2002/22/CE.

Al riguardo, pur in presenza di un onere determinato come limite di spesa, si rileva che l'autorizzazione si riferisce alla realizzazione del sistema ma non alla sua eventuale gestione. Sul punto quindi andrebbero fornite ulteriori informazioni sotto il profilo dell'eventuale insorgenza di oneri connessi alla gestione del sistema di gestione unificata delle chiamate di emergenza e alle modalità con cui si farà fronte agli stessi.

Articolo 9

(Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, recante attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)

La norma aggiunge un nuovo periodo all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 193 del 2007 stabilendo che per le forniture destinate ai contingenti delle Forze armate impiegate nelle missioni

internazionali, l'autorità competente ai fini dell'applicazione del pacchetto igiene è il Ministero della difesa, che si avvale delle strutture tecnico-sanitarie istituite presso gli organi di vigilanza militare.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa afferma che l'attuazione dell'articolo non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, atteso che l'articolo 8 del decreto legislativo n. 193 del 2007 contiene una clausola espressa di invarianza finanziaria accompagnata dalla previsione che le amministrazioni interessate svolgeranno le proprie attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 10

*(Eliminazione dell'obbligo di nominare un rappresentante fiscale residente in Italia per le imprese assicurative di altri Stati membri -
Procedura d'infrazione n. 2008/4421)*

L'articolo in esame, aggiungendo il comma 6-*bis* all'articolo 4-*bis* della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, stabilisce che le disposizioni riguardanti l'obbligo di nominare un rappresentante fiscale per le imprese non aventi sede nel territorio dello Stato, non si applicano alle imprese assicuratrici aventi sede principale negli Stati dell'Unione

europea ovvero negli Stati dello Spazio economico europeo che assicurano lo scambio di informazioni.

La relazione illustrativa chiarisce che tale modifica normativa è necessaria per adeguare la disciplina interna alle disposizioni vigenti in altri Stati dell'Unione europea in tema di responsabilità di pagamento dell'imposta annuale sui contratti di assicurazione, conformemente al parere espresso sull'argomento dalla Commissione delle Comunità europee.

L'articolo non è corredato da **RT**.

Al riguardo, ci si limita ad osservare che l'eliminazione dell'obbligo, attualmente esistente, di disporre di un rappresentante fiscale residente in Italia, potrebbe indirettamente determinare la necessità di un aumento dei controlli antielusivi a carico degli uffici finanziari, con un eventuale incremento di oneri di natura amministrativa.

Articolo 11

*(Soggetti non residenti in presenza di stabile organizzazione in Italia
- Procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE 16 luglio
2009, resa nella causa C-244/08)*

Il presente articolo intende regolare la vicenda legata alla procedura d'infrazione n. 2003/4648 - sentenza CGCE del 16 luglio 2009 - avviata a causa della difformità, rispetto alla disciplina

comunitaria, della normativa nazionale nella parte in cui si prevede, per l'esercizio del diritto della detrazione dell'IVA da parte di soggetti esteri con stabili organizzazioni in Italia, il ricorso al rimborso secondo la procedura contenuta nell'articolo 38-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972, nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dalla "casa madre" estera.

Con tale finalità viene pertanto modificato l'articolo 38-*ter* del citato D.P.R. n. 633 del 1972, nel senso di escludere la procedura di rimborso nei confronti della "casa madre" qualora gli acquisti e le importazioni di beni e servizi vengano effettuati da soggetti non residenti aventi però una stabile organizzazione in Italia.

Con tale articolo viene anche modificato l'articolo 17 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, prevedendo che i soggetti non residenti, aventi però una stabile organizzazione sul territorio italiano, possano adempiere agli obblighi in materia di IVA direttamente tramite la stabile organizzazione, senza identificarsi o nominare un rappresentante fiscale; pertanto si provvederà alla nomina del rappresentante fiscale solo in assenza di stabile organizzazione.

La RT considera gli effetti fiscali con riferimento all'attrazione nell'operatività della stabile organizzazione delle operazioni svolte in Italia dalla "casa madre" non residente; si evince pertanto che la procedura di rimborso di cui al citato articolo 38-*ter* del D.P.R. n. 633 del 1972 dovrà esser presentata solo da parte dei contribuenti UE che non abbiano una stabile organizzazione, indipendentemente dall'imputazione soggettiva di colui che ha effettuato l'acquisto (se sia cioè stato acquistato dalla stabile organizzazione o dalla casa madre).

Stima pertanto un potenziale effetto negativo di cassa per il primo anno, in considerazione della possibilità di detrazione o rimborso da parte della stabile organizzazione, in luogo del rimborso richiesto dalla casa madre ai sensi del citato articolo 38-ter.

In particolare rileva che il Centro operativo di Pescara ha evidenziato che il tempo medio impiegato per l'effettuazione dei rimborsi secondo la procedura in argomento è pari a circa quattro mesi; inoltre il medesimo Centro operativo ha evidenziato la marginalità delle istanze di rimborso presentate da soggetti non residenti, aventi stabili organizzazioni in Italia, a decorrere dal 31 agosto 2002, data di entrata in vigore della normativa che qui si intende modificare.

Conclude evidenziando che gli effetti negativi per il bilancio dello Stato sono di trascurabile entità.

Al riguardo, nell'evidenziare che la RT non indica alcun dato circa l'ammontare dei rimborsi richiesti, limitandosi essa a dichiarare la marginalità delle istanze (non essendo chiaro pertanto se ci si riferisca al numero od all'importo), non risulta agevole verificare l'effettiva trascurabilità dell'entità del minor gettito ascrivibile alla modifica normativa in esame.

In più, nulla viene detto in merito alla eventualità che la procedura di snellimento attuata con la modifica fiscale in questione possa incrementare il numero e l'entità delle richieste di rimborso, con ciò aumentando la stima del minor gettito IVA.

Ulteriore aspetto che andrebbe chiarito è legato al principio generale per cui se da un lato la nomina di un rappresentante fiscale

rappresenta un appesantimento nelle procedure amministrativo-burocratiche di natura tributaria, dall'altro essa offre maggior garanzia nella prassi di introito del gettito IVA. Il quesito è se, pur nell'obbligatorietà delle modifiche in questione, tale circostanza possa comportare la necessità di maggiori controlli antielusivi dell'imposta in argomento da parte degli uffici finanziari, con conseguente aggravio di oneri di natura amministrativa.

Sarebbero quindi indispensabili chiarimenti dal Governo.

Articolo 12

Eliminazione della residenza in Italia per imprese aderenti al regime SIIQ

L'articolo in questione modifica l'attuale regime fiscale previsto per le società di investimento immobiliare quotate (SIIQ)⁶, nel senso di estenderne l'applicabilità anche alle stabili organizzazioni italiane di imprese immobiliari aventi sede in altri Stati membri dell'Unione europea o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-*bis* del T.U.I.R. n. 917 del 1986 (c.d. "*white list*").

⁶ Regime istituito con l'articolo 1, commi da 119 a 141, della L296/2009 (LF per il 2007).

L'opzione relativa al regime fiscale agevolato⁷ in discorso è infatti attualmente riservata alle sole società con sede fiscale nel territorio italiano; le modifiche contenute nell'articolo in esame, finalizzate ad evitare il prosieguo della procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea (n. 2008/4524), ampliano quindi la platea di soggetti beneficiari di tale regime fiscale agevolato, così come sopra specificato.

Inoltre la modifica normativa non si limita ad estendere il regime delle SIIQ alle stabili organizzazioni di società estere, ma prevede anche un'aliquota di imposizione, nei confronti di dette società estere, a titolo di IRES ed IRAP, pari al 20%; tale percentuale corrisponde alla misura della ritenuta applicata sui dividendi prodotti da SIIQ italiane.

Pertanto si verifica una situazione in cui si ha un'imposizione nella stessa misura del prelievo fiscale effettuato sui redditi prodotti da soggetti residenti e non residenti, ma una differente modalità di riscossione: per i soggetti residenti la tassazione si ha al momento della distribuzione del dividendo, mentre per i soggetti non residenti la tassazione avviene in capo al reddito d'impresa prodotto dalle stabili organizzazioni di società estere che si qualificano come SIIQ.

Nel merito della diversa modalità applicativa dell'imposizione in discorso, la relazione illustrativa evidenzia che questa "non sembra

⁷ In via sintetica si rammenta che l'attuale regime fiscale agevolato delle SIIQ prevede che le imprese immobiliari soddisfino dei requisiti specifici; in particolare: siano costituite in forma di società per azioni; siano residenti, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato; le azioni siano negoziate in mercati regolamentati; limitazione nella concentrazione della partecipazione di controllo; frazionamento e diffusione del capitale sociale. In presenza di tali requisiti le aziende possono optare per il regime fiscale agevolato che comprende: l'assoggettamento ad imposta sostitutiva del 20% per le plusvalenze realizzate sugli immobili risultanti nel bilancio di chiusura dell'ultimo esercizio ordinario; imposizione fiscale dell'utile solo nel momento della sua distribuzione ai soci (tale condizione implica l'obbligo per tali società di distribuire, in ciascun esercizio, almeno l'85% degli utili derivanti dall'attività di locazione immobiliare; nel caso in cui tale ultimo obbligo non venga rispettato cessa di aver effetto il regime speciale in discorso).

poter essere censurabile alla luce della normativa comunitaria e della giurisprudenza della Corte di giustizia".

La RT basa la sua stima sui dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi UNICO 2007 - società di capitali, da cui risulta che i soggetti rispondenti ai requisiti indicati sono nel complesso pari a 218 unità, con un reddito di impresa pari a circa 48mln di euro ed una base imponibile IRAP pari a circa 90mln di euro; inoltre utilizza la stessa impostazione seguita in sede di relazione tecnica annessa alla citata legge n. 296 del 2009, istitutiva del regime in esame.

Pertanto effettuando il confronto tra il dato relativo al reddito dei nuovi soggetti rispetto a quello stimato nella relazione tecnica originaria, definisce un peso teorico relativo ai soggetti in esame pari a circa il 6% di tutti i soggetti IRES residenti e quantificati in relazione originaria; considera inoltre la medesima percentuale di adesione (pari al 45%) e un'opzione alla nuova disciplina ripartita in quattro esercizi.

Considera anche il maggior gettito dell'imposta sostitutiva e della "Exit tax" per i primi esercizi ed osserva che l'effettiva adesione allo strumento in parola, da parte dei soggetti residenti, è risultata inferiore al dato ipotizzato in sede di relazione tecnica originaria.

Considerando tutti tali aspetti, la RT conclude ipotizzando che a regime l'estensione soggettiva in discorso generi effetti negativi sul gettito di trascurabile entità.

Al riguardo, occorre in prima analisi sottolineare che la differente modalità di tassazione sembrerebbe poter determinare una situazione di disparità tra soggetti residenti e non residenti, non

esistente nel regime fiscale precedente (che ne escludeva l'applicazione a soggetti esteri), che potrebbe creare nuovamente contrasto con la normativa comunitaria; a sostegno di ciò si ha che la relazione illustrativa stessa, nel sottolineare le diverse modalità applicative dell'imposta in questione, si esprime in modo solo possibilista ed ipotetico circa la non censurabilità da parte della Corte di giustizia della suddetta modalità applicativa.

Sarebbe utile pertanto acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità dell'apertura di una nuova procedura di infrazione da parte delle autorità europee, con conseguenti riflessi finanziari negativi.

Nello specifico della metodologia della quantificazione sarebbe opportuno che il Governo fornisse elementi di maggior dettaglio in merito all'ammontare di imposte attualmente pagato dai soggetti ai quali ora si estende il regime delle SIIQ, al fine di verificare l'ammontare ed il segno del differenziale di gettito. Ed infatti la RT originaria stimava dettagliatamente tutti i dati ed i valori in base ai quali erano quantificate le variazioni di gettito.

Nello specifico diversi erano i parametri presi in considerazione; a puro titolo esemplificativo si riportano: il valore storico degli immobili SIIQ, la stima del patrimonio immobiliare complessivo, le eventuali rivalutazioni, la stima del reddito da locazione ed il confronto diretto tra gettito IRES ed IRAP prima e dopo la modifica della disciplina fiscale.

Inoltre, sembra mancare ogni riferimento alla quantificazione relativa alle società quotate che conferiscono gli immobili in una SIIQ; al riguardo, infatti, occorre evidenziare che il provvedimento in

esame, se avrà riflessi diretti sulle società non residenti potrà avere anche riflessi indiretti su tutti quei contribuenti che vorranno conferire beni immobili nei patrimoni delle stabili organizzazioni, in capo ai quali si estendono agevolazioni di natura fiscale.

In particolare si consideri che nella sinteticità della RT presentata non sembra evincersi il riflesso finanziario dovuto all'applicazione delle disposizioni contenute negli attuali commi 138 e 139 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, che dispongono agevolazioni ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali (rispettivamente in misura fissa e ridotta del 50% nei casi di conferimento e cessioni di beni immobili).

Inoltre, si sottolinea la necessità che le variazioni in termini di IRES siano stimate separatamente da quelle a titolo di IRAP, attesa la differente modalità di calcolo e di imputazione contabile delle variazioni.

Ulteriore aspetto riguarda la mancata indicazione di possibili effetti-incentivo che potrebbero nascere dalle modifiche normative agevolative qui descritte, con i relativi riflessi di natura finanziaria.

Infine, rapportando la quota del 6%, indicata nella stima presentata dal Governo, alle variazioni di gettito IRES ed IRAP, così come mostrato nella RT annessa all'originario provvedimento, si ottengono variazioni di gettito variabili nel tempo, sia nel segno sia nell'importo, che ad una prima analisi non sembrano del tutto trascurabili, soprattutto se ci si riferisce alle variazioni di gettito che potrebbero riguardare gli anni successivi al quinto di applicazione del regime fiscale in argomento, in cui si rendono più evidenti le perdite

di gettito IRES ed IRAP sulle plusvalenze sui conferimenti effettuati che hanno scontato l'imposta sostitutiva⁸.

Sul punto appaiono pertanto indispensabili chiarimenti dal Governo.

Articolo 13

(Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificanti rigenerati - Procedura d'infrazione n. 2004/2190)

L'articolo in esame, al fine di risolvere la procedura di infrazione in corso, propone un insieme di norme aventi ad oggetto le disposizioni tributarie in materia di imposte di consumo sugli oli lubrificati rigenerati e la normativa ambientale, con riferimento alle disposizioni riguardanti il Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU)⁹.

Nello specifico, il comma 2 modifica il primo periodo del comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo l'applicazione di un'unica aliquota a tutti gli oli lubrificanti, rigenerati e di prima distillazione, in luogo dell'agevolazione fiscale (imposta di consumo ridotta del 50 per cento)

⁸ Infatti, rapportando la quota del 6% ai valori contenuti nella tabella in termini di cassa della RT annessa al provvedimento originario, si avrebbero i seguenti valori finanziari a decorrere dal primo periodo di entrata in vigore della disciplina in esame: aumento di gettito per il primo anno pari a 0,683 mln di euro, per il secondo anno pari a 3,04 mln di euro, perdita di gettito per il terzo anno pari a 0,09 mln di euro, aumento di gettito per il quarto anno pari a 1,194 mln di euro, per il quinto anno pari a 0,296 mln di euro, perdita di gettito per il sesto anno pari a 2,858 mln di euro e a decorrere dal settimo anno pari a 1,083mln di euro.

⁹ Il COOU è un soggetto istituzionalmente preposto alla raccolta degli oli esausti.

prevista per gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli lubrificanti usati.

Sostituisce, inoltre, il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilendo che per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti si applichino le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo in materia di prodotti sottoposti ad accisa, in luogo dell'agevolazione fiscale prevista per tali prodotti, sottoposti ad accisa in misura ridotta (50 per cento dell'aliquota).

Viene, infine, disposto che l'aliquota unica relativa all'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, con riferimento all'Allegato I al decreto legislativo n. 504 del 1995, sia ridotta da euro 842,00 per mille chilogrammi a euro 750,00 per mille chilogrammi.

Al comma 4, lettere a) e b), sotto il profilo della normativa ambientale, viene previsto l'obbligo a carico del citato Consorzio del pagamento alla rigenerazione di un corrispettivo per lo smaltimento, in misura adeguata rispetto alla situazione di mercato, ai costi di rigenerazione ed all'eventuale ricavo che potrebbe determinarsi per il Consorzio stesso nel caso di avviamento degli oli usati raccolti alla combustione.

La RT allegata al presente articolo precisa che la proposta contenuta nella disposizione in esame di parificazione dell'aliquota di imposta di consumo sugli oli lubrificanti sia agli oli lubrificanti di prima distillazione che agli oli lubrificanti rigenerati, in luogo dell'attuale agevolazione fiscale prevista per questi ultimi, unita alla

riduzione della misura dell'aliquota da euro 840,00 a euro 750,00 per mille chilogrammi, avviene ad invarianza di gettito.

L'invarianza di gettito si evince dalla scheda tecnica allegata alla RT, di seguito riportata, costruita a partire dai dati del COOU sui consumi di oli lubrificanti anno 2008, distinti in rigenerati e di prima raffinazione e strutturata sulla base di un confronto tra la situazione attuale con l'ipotesi di unica aliquota a invarianza di gettito:

Situazione attuale	Consumi (ton)	Aliquota (€/ton)	Gettito (milioni di euro)
Oli di prima raffinazione	389.400	842	327,87
Oli rigenerati	109.600	421	46,14
		Totale	374,01

Ipotesi invarianza di gettito	Consumi (ton)	Aliquota (€/ton)	Gettito (milioni di euro)
Oli di prima raffinazione	389.400	750	291,85
Oli rigenerati	109.600	750	82,15
		Totale	374,01

La riduzione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti di prima distillazione, dunque, sarebbe compensata dall'aumento dell'imposta applicata agli oli lubrificanti rigenerati, il cui consumo è pari in circa 1/5 ($=109.600/497.000$) del totale degli oli lubrificanti immessi in consumo ed assoggettati ad imposta.

La RT precisa, inoltre, che dalla disposizione riguardante l'erogazione del contributo alla rigenerazione da parte del COOU, non deriverebbero oneri aggiuntivi a carico dell'Erario. Le risorse necessarie, infatti, saranno reperite dallo stesso COOU sia attraverso i ricavi derivanti dall'espletamento delle proprie attività di cessione degli oli usati, sia attraverso un adeguamento del contributo di

raccolta sugli oli usati, dovuto dalle imprese che immettono in consumo oli lubrificanti, sia di prima distillazione che rigenerati.

La RT evidenzia, infine, che la disposizione in esame non incide sugli oneri gravanti sui consumatori finali, in quanto, in luogo dell'agevolazione fiscale attualmente prevista, i maggiori costi di produzione per il prodotto rigenerato sarebbero compensati dalla corresponsione di un idoneo corrispettivo erogato dal COOU.

Al riguardo non si ha nulla da osservare in merito all'impostazione della quantificazione, basata sui dati di consumo relativi all'anno 2008, che risultano verificati sulla base del bilancio 2008 del COOU¹⁰.

Con riferimento al comma 4, la RT afferma che non sono previsti oneri aggiuntivi per il reperimento delle risorse necessarie all'erogazione del contributo alla rigenerazione, in quanto la norma ne demanda al COOU la copertura mediante i ricavi delle proprie attività di cessione nonché attraverso l'adeguamento del contributo di raccolta sugli oli usati. Andrebbe peraltro approfondito se, nel caso di un eventuale squilibrio economico-finanziario del Consorzio, sia possibile ipotizzare un intervento a copertura da parte dell'Erario, nel qual caso si potrebbero configurare maggiori oneri.

¹⁰ Al riguardo si consulti il sito www.coou.it.

Articolo 14

(Regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari esteri non armonizzati - Procedura d'infrazione n. 2008/4145)

Il presente articolo modifica la disciplina contenuta nell'articolo 10-ter della legge n. 77 del 1983, in materia di disposizioni tributarie sui proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero.

Nello specifico si provvede, in attesa del riordino generale della disciplina in argomento, a novellare il citato articolo al fine di risolvere la procedura di infrazione n. 4145/2008, ex articolo 226 del trattato CE, avviata con riferimento al diverso regime fiscale applicabile ai proventi derivanti dalla partecipazione agli OICVM esteri non armonizzati.

La disciplina sanzionata prevedeva un diverso trattamento fiscale per i proventi derivanti da fondi non armonizzati esteri e fondi non armonizzati di diritto italiano, con ciò creando una situazione penalizzante non compatibile con i principi di diritto comunitario relativi alla libera circolazione dei capitali nell'ambito dell'UE e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella lista di cui all'articolo 168-bis del T.U.I.R. n. 917 del 1986 (c.d. *white list*).

In particolare la nuova disciplina provvede ad eliminare la differenza di trattamento fiscale, derivante dall'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,5% sulla base del principio di maturazione per i fondi di diritto italiano, mentre per quelli di diritto estero non armonizzati la tassazione, sempre a titolo di acconto,

avveniva in base al criterio del realizzato prevedendo la tassazione ordinaria in capo ai percettori¹¹, disponendo che anche per quest'ultima tipologia di fondi istituiti nella UE o negli stati del SEE vale l'assoggettamento alla ritenuta pari al 12,5% a titolo di imposta nel caso di percipienti non imprenditori¹².

La ritenuta sui proventi delle quote percepite all'estero viene applicata dal soggetto italiano che interviene nella riscossione.

Contestualmente viene abrogata, nella nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, la tassazione agevolata del 5% disposta per quegli OICVM che avessero investito non meno dei due terzi del proprio attivo in azioni di società quotate di piccola e media capitalizzazione (c.d. fondi dedicati).

Viene tuttavia mantenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM di diritto estero, differenti da quelli indicati, la tassazione ordinaria la quale dispone che tali proventi concorrono a formare il reddito imponibile dei percettori.

E' infine previsto che gli OICVM in esame possono, con riferimento agli investimenti effettuati in Italia, avvalersi delle convenzioni stipulate dalla Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni relativamente alla parte dei redditi e proventi proporzionalmente corrispondenti alle loro quote possedute da soggetti non residenti in Italia; tale disposizione si applica solo in caso di riconoscimento dell'analogo diritto agli OICVM italiani in applicazione del principio di reciprocità.

¹¹ Questi ultimi erano pertanto tenuti ad inserire detti proventi nella dichiarazione dei redditi.

¹² Persone fisiche non imprenditori, enti non commerciali e società semplici.

Le disposizioni contenute nell'articolo in esame si applicano ai proventi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2010.

La RT evidenzia effetti di gettito di differente segno; in particolare rileva che la platea di soggetti tenuti a far rientrare i proventi conseguiti dalla partecipazione ai citati fondi nel proprio reddito imponibile soggetto a tassazione IRPEF non produce sostanziali effetti di gettito, considerata la limitata portata del provvedimento.

Utilizza infatti i dati tratti dal modello UNICO e 730 anno d'imposta 2007, quadro RL, rigo 2, codice 4, dai quali risulta che l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto sui proventi percepiti da OICVM di diritto estero, sia conformi che non conformi alle direttive, è pari a circa 1,1mln di euro; evidenzia inoltre che la quasi totalità di tali ritenute è relativa a fondi conformi alle direttive, per cui solo una quota minimale sarebbe interessata dalla nuova disciplina contenuta nell'articolo in esame.

In più tali effetti marginali di minor gettito sarebbero comunque compensati dagli effetti positivi sul gettito conseguenti al venir meno della disposizione agevolativa che prevedeva la tassazione al 5% in luogo di quella al 12,5% per i citati fondi dedicati.

Conclude quindi che le modifiche apportate non producono sostanziali effetti di gettito.

Al riguardo occorre sottolineare che la valutazione di sostanziale neutralità presentata in RT risulta di difficile verifica, attesa la mancanza di indicazioni circa le distinte quantificazioni delle

variazioni finanziarie; nello specifico sarebbe infatti opportuno che il Governo evidenziasse separatamente gli importi di minor gettito derivanti dalla armonizzazione della disciplina fiscale sui fondi esteri non conformi alle direttive, rispetto agli importi di maggior gettito derivanti dall'abrogazione della disposizione agevolativa relativa all'aliquota del 5%.

Inoltre, sarebbe opportuno chiarire se dall'applicazione delle convenzioni bilaterali volte ad eliminare le fattispecie di doppia imposizione possa derivare, per la tipologia di redditi in esame, minor gettito a titolo di riconoscimento di crediti d'imposta.

Articolo 15

(Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica)

La disposizione modifica l'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008 recante la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. In particolare:

- il comma 1 amplia le disposizioni di settore non soggette alla disciplina recata dal citato articolo ricomprendendovi quelle in materia di distribuzione di energia elettrica e quelle relative alla disciplina del trasporto ferroviario regionale;
- al nuovo comma 2 viene previsto che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali in via ordinaria è attribuito oltre che a favore di imprenditori o di società in

qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, anche a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica avente ad oggetto anche l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio e con l'attribuzione al socio di una partecipazione non inferiore al 40 per cento;

- al novellato comma 3, in deroga alle modalità di affidamento ordinario, per situazioni eccezionali, è consentito l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, a condizione che abbia i requisiti per la gestione "in house" e nel rispetto dei principi del controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stesse con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
- al nuovo comma 4 assume carattere preventivo il parere che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione che l'ente affidante è tenuto a trasmettere in conseguenza della scelta di derogare alla modalità di affidamento ordinario. Viene introdotto il principio del silenzio assenso in caso di mancata espressione del parere entro i sessanta giorni previsti;
- viene aggiunto il comma 4-*bis* che attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'individuazione delle soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici

locali assumono rilevanza per l'espressione del citato parere preventivo;

- il comma 8 novellato stabilisce una maggiore articolazione del regime transitorio per la cessazione degli affidamenti non conformi alla nuova disciplina. Nello specifico cessano alla data del 31 dicembre 2011 le gestioni "in house" in essere alla data del 22 agosto 2008 e quelle affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata con selezione del socio tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica non aventi ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Cessano alla scadenza prevista le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata con selezione del socio tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica aventi ad oggetto la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio. Cessano, ancora, alla scadenza prevista gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate, a condizione che riducano, anche progressivamente, la partecipazione pubblica ad una quota non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2012; diversamente gli affidamenti cessano al 31 dicembre 2012. Infine, le gestioni non rientranti nei precedenti casi cessano comunque e non oltre alla data del 31 dicembre 2010;

- il nuovo comma 9 rispetto alla normativa vigente specifica meglio quali sono i soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali non affidati mediante le procedure ordinarie cui è vietato acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, né svolgere servizi o attività per altri enti pubblico o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società, né partecipando a gare. Tale divieto vale per tutto il periodo della gestione. Inoltre, non viene riproposta la decorrenza del 31 dicembre 2010 per l'affidamento dei servizi mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica;
- si fissa al 31 dicembre 2009 il termine per l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti in materia, che tra l'altro devono prevedere l'assoggettamento al patto di stabilità interno dei soggetti affidatari c.d. in house e non più tutti gli affidatari diretti di servizi pubblici locali.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, va premesso che le modifiche apportate dalle disposizioni in esame intervengono sulla disciplina contenuta nell'articolo 23-*bis* del decreto legge n. 112 del 2008, al quale non erano stati attribuiti effetti finanziari. Pertanto, non vi sono particolari osservazioni da formulare se non per la considerazione generale che l'impatto finanziario in esame risulta influenzato da numerosi fattori non facilmente prevedibili, con effetti contrapposti e difficilmente quantificabili *a priori*. Difatti, le disposizioni in questione, da un lato,

appaiono ampliare il mercato agevolando l'entrata dei privati nel settore, riducono i costi per le pubbliche amministrazioni e garantiscono in teoria una qualità dei servizi migliore agli utenti. D'altro canto, esse sottraggono importanti settori dall'applicazione della nuova disciplina e non eliminano del tutto le possibilità di affidamento dei servizi in forma diretta (o *in house*), il che potrebbe provocare effetti finanziari negativi alle società affidatarie dirette (e di conseguenza alle amministrazioni locali proprietarie) che avranno limitazioni nel conseguire ulteriori affidamenti per altri enti pubblici o privati o in ambiti territoriali differenti.

Tale considerazione sembra rendere opportuna una valutazione da parte del Governo sulla portata finanziaria del provvedimento nel suo complesso.

Articolo 16

(Made in Italy e prodotti interamente italiani)

Il comma 1 individua i requisiti e le caratteristiche affinché un prodotto o una merce possa essere classificata come made in Italy.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti ministeriali le modalità di applicazione del precedente comma 1.

Il comma 3 chiarisce che cosa si intende per uso dell'indicazione di vendita o del marchio.

Il comma 4 prevede misure penali nei confronti di chi usando particolari indicazioni di vendita, al di fuori dei presupposti previsti

nei precedenti commi 1 e 2, induce il consumatore alla convinzione della realizzazione del prodotto interamente in Italia.

I commi 5 e 6 integrano l'articolo 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 sanzionando la condotta del produttore e del licenziatario che intenzionalmente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani. Oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria è prevista anche la confisca amministrativa del prodotto o della merce, salvo che le specifiche indicazioni siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito.

Il comma 7 prevede un periodo transitorio prima dell'applicazione delle disposizioni previste ai precedenti commi 5 e 6.

Il comma 8 abroga il comma 4, articolo 17 della legge n. 99 del 2009 contenenti modifiche al comma 49 dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003 di dubbia compatibilità con il diritto comunitario.

La RT non considera la norma.

La relazione illustrativa afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere che la confisca amministrativa del prodotto e della merce possano determinare oneri a carico della finanza pubblica connessi alla necessità di predisporre una custodia per i suddetti prodotti e merci.

Articolo 17
(6° Censimento generale dell'agricoltura)

Il comma 1 autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

Il comma 2 affida ad un regolamento tutte le indicazioni necessarie per l'organizzazione e l'esecuzione del censimento.

Il comma 3 esclude dal Patto di stabilità interno le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione del censimento, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT, per le regioni individuate, dal regolamento di cui al comma precedente, come affidatarie di fasi di rilevazione censuaria.

Il comma 4 attribuisce all'ISTAT e agli altri enti indicati nel regolamento di cui al precedente comma 2, la facoltà di avvalersi di forme contrattuali flessibili, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2012.

Il comma 5 provvede alla copertura degli oneri recati dalla disposizione mediante le maggiori entrate recate dal successivo articolo 19, in relazione al recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

La RT si limita ad illustrare la norma.

Al riguardo, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziato allo scopo ed escludere possibili futuri oneri aggiuntivi,

andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa la determinazione dell'onere, che, per la complessità delle operazioni da svolgere e per il coinvolgimento di numerosi organi di censimento, risulta difficilmente verificabile senza una specifica quantificazione.

Relativamente all'esclusione delle spese di competenza delle regioni dal vincolo del patto di stabilità interno, si segnala che la norma sembra incidere in termini di fabbisogno e indebitamento per l'importo che le regioni saranno chiamate a corrispondere.

Sul punto andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura dell'onere si rinvia a quanto indicato successivamente in relazione all'articolo 19.

Articolo 18

(Disposizioni in materia di prelievo mensile)

La norma dispone che i versamenti nell'apposito conto corrente acceso presso l'istituto tesoriere dell'Agea da parte degli acquirenti che hanno trattenuto il prelievo supplementare relativo al latte consegnato in esubero rispetto al quantitativo individuale di riferimento assegnato ai singoli conferenti, vengano eseguiti nella misura del 5 per cento per il periodo 2009/2010 e nella misura del 10 per cento per il periodo successivo, esclusivamente dalle aziende che non superano il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/2008.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si rileva che la norma potrebbe creare problemi di liquidità all'Agea, atteso che la stessa deve erogare i conguagli per i prelievi versati in eccesso al termine dell'annata agraria.

Articolo 19

(Recupero degli aiuti di Stato in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico – Decisione della Commissione europea del 5 giugno 2002, n. 2003/193/CE)

Il presente articolo, con il comma 1, modifica il recente vigente articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, in materia di recupero di aiuti illegittimamente riconosciuti, introducendo un nuovo comma 1-*bis*; nello specifico ci si riferisce al regime di esenzione fiscale in favore delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali, costituite ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In esso si chiarisce che per la determinazione della base imponibile, finalizzata al recupero degli aiuti secondo i principi e le ordinarie procedure di accertamento e riscossione previste per le imposte sui redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, così come previsto dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, non assumono rilevanza le plusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie realizzate dalle società ex municipalizzate¹³.

¹³ Ciò in quanto le citate operazioni straordinarie sarebbero risultate fiscalmente neutre se eseguite, prima della trasformazione, direttamente dagli enti pubblici di appartenenza.

Inoltre si specifica che, sempre ai fini della corretta determinazione della base imponibile, gli accertamenti in discorso emessi dall'Agenzia delle entrate possono essere in ogni caso integrati o modificati in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi.

Infine è previsto, in deroga al comma 3 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, che il pagamento delle somme dovute in base agli accertamenti integrativi deve avvenire entro il più breve termine di quindici giorni dalla data di notifica di tali accertamenti.

Il successivo comma 2 disciplina che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame sono destinate, quanto ad euro 128.580.000, alla copertura dell'articolo 17 del presente decreto-legge (concernente il censimento generale dell'agricoltura) e per la parte residua alla contabilità speciale di cui all'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009, per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti.

La RT evidenzia che, tenendo conto dei dati di bilancio delle principali società interessate dal recupero degli aiuti in discorso, le modifiche in esame comporteranno, ove la riscossione si perfezioni entro il corrente anno come imposto dalle decisioni comunitarie, maggiori entrate stimabili prudenzialmente in un importo pari a circa 400mln di euro; al momento dell'effettivo versamento le relative risorse confluiranno nell'apposita contabilità speciale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge n. 185 del 2008, in relazione alla riassegnazione delle entrate di cui al

citato articolo 24 del medesimo decreto-legge per le esigenze del trasporto pubblico locale non ferroviario.

Le maggiori risorse derivanti dal presente articolo sono destinate, per l'importo necessario, a copertura degli oneri relativi al 6° censimento dell'agricoltura di cui all'articolo 17 del presente decreto e per la parte restante vengono riversate nella citata contabilità speciale istituita dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009.

Al riguardo, si sottolinea che la RT non rende conto dell'ammontare degli accertamenti che l'Agenzia delle entrate dovrebbe aver inviato ai sensi del citato comma 3 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, il quale prevedeva la loro notifica entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 185 del 2008 in parola.

Essa pone in evidenza, invece, la stima delle maggiori entrate quantificabili prudenzialmente in un importo pari a circa 400mln di euro, senza fornire alcun dato che permetta di verificarne l'effettiva consistenza; a ciò si aggiunga anche l'aleatorietà circa la riscossione entro l'anno delle maggiori entrate stimate, così come la RT stessa sembra evidenziare, anche se contestualmente ne sottolinea l'obbligatorietà imposta dalle decisioni comunitarie.

In merito a tale ultimo punto la relazione illustrativa sottolinea che la norma, fornendo un'interpretazione circa la corretta determinazione della base imponibile, deroga all'articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973. Da ciò sembrerebbe derivare che non sono previsti

termini finali entro i quali l'Agenzia delle entrate dovrà provvedere ai nuovi accertamenti integrativi.

In sostanza, l'acquisizione delle maggiori entrate sembra legata esclusivamente alla possibilità per l'Agenzia delle entrate di emettere nuovi accertamenti anche in deroga ai termini finali normalmente previsti dalla legislazione vigente. Ciò potrebbe, peraltro, anche causare una sfasatura temporanea tra l'acquisizione delle entrate e il loro utilizzo.

Nello specifico infatti tali aspetti acquistano rilievo se si considera che una parte delle maggiori entrate stimate viene destinata a copertura del provvedimento recato dal citato articolo 17 del decreto qui in esame, concernente il censimento dell'agricoltura, che comporta oneri certi a fronte di maggiori entrate che potrebbero risultare incerte nell'*an* e nel *quantum*.

Infine, con riferimento alla questione della deroga al citato articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, in materia di termini per l'accertamento, la norma in esame non indicando esplicitamente nell'articolato la deroga stessa, ferma restando la disciplina più stringente recata dal citato articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, né i termini finali entro i quali poter procedere alla notifica dei nuovi avvisi, potrebbe creare situazioni di incertezza normativa con eventuale contenzioso, con ciò rendendo più difficile la definitiva acquisizione delle maggiori entrate e creando possibili oneri di natura amministrativa.

Si richiedono pertanto chiarimenti al riguardo.

Da ultimo, con riferimento al riversamento di quota delle maggiori entrate derivanti dalla presente disposizione alla contabilità

speciale già prevista dall'articolo 13-*bis*, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009 dello scorso luglio, per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, si sottolinea che tale previsione - come già evidenziato in sede di commento al citato provvedimento¹⁴ - risulta problematica alla luce dei principi dell'universalità e dell'annualità di bilancio. La formulazione della norma prefigura infatti una gestione fuori bilancio delle somme in questione e il loro possibile utilizzo in esercizi finanziari diversi da quello di acquisizione delle entrate. In ogni caso una corretta tecnica contabile presupporrebbe comunque l'iscrizione in bilancio delle maggiori entrate ai fini della successiva riassegnazione alla spesa.

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219)

La norma nell'aggiungere un comma al decreto legislativo n. 219 del 2006 dispone che sono salvi gli effetti degli affidamenti della gestione delle farmacie comunali a società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali, nonché dell'acquisizione da parte di tali società di partecipazioni in società affidatarie della gestione di farmacie comunali, effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

La RT non considera la norma.

¹⁴ Nota di lettura n. 48, pag. 79.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>